



COMUNE DI TREPUIZZI

Provincia di Lecce

REPUBBLICA ITALIANA

RINEGOZIAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ALLEGATO II, ARTICOLO 6, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 115 IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO, DEL CONTRATTO PER IL "SERVIZIO LUCE – GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" IN CORSO DI ESECUZIONE, STIPULATO IN DATA 10/08/2017 – REP. N° 3806964. CIG: B14EE10E93 - CIG ACCORDO QUADRO: 47420531EE

L'anno **duemilaventiquattro** (2024), il giorno (...) del mese di nella residenza comunale presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me dott. Nunzio Filippo FORNARO, Segretario Generale del Comune di Trepuzzi, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

a) **Ing. Danilo PERRONE**, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 08/10/1985, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trepuzzi, codice fiscale 00463680751, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, domiciliato presso l'infra-descritto ente, in forza di Decreto del Sindaco n. 12 del 13/03/2024 (di seguito nel presente atto "**Committente**" o "**Amministrazione**", "**Ente**" o "**Comune**");

b) **Sig. Fabrizio Di Battista** nato ad Avezzano (AQ) il 21 novembre 1972, Codice Fiscale DBTFRZ72S21A515Q, domiciliato presso la sede della Società ENGIE Servizi S.p.A., società con

socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di ENGIE Energy service International S.p.A., con sede a Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 31, codice fiscale 07149930583, partita IVA 01698911003, che agisce in forza di procura Rep. 2089 Raccolta n. 1353 del 7 febbraio 2022 a rogito Notaio Annarita Zingaropoli di Milano (di seguito nel presente atto “**ENGIE**” o “**Appaltatore**”).

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Generale Rogante, sono personalmente certo, rinunciano, espressamente e spontaneamente col mio consenso, all'assistenza dei testimoni in conformità del disposto dell'art. 48 della Legge Notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89).

PREMESSO CHE:

- 1) L’Affidatario, in virtù del disposto normativo di cui all’Allegato II, articolo 6, comma 2, lett. b), D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, con offerta tecnico-economica del 20/10/2023 prot. 0016923 in atti (di seguito l’“**Offerta**”), ha proposto la rinegoziazione del Contratto avente durata originaria di anni 10 con scadenza attualmente fissata al 30.09.2026 (di seguito il “**Contratto**”);
- 2) L’Amministrazione con Delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 29/12/2023 ha preso atto della proposta di rinegoziazione del Contratto di cui sopra, stipulato con l’Affidatario;
- 3) L’Amministrazione, con Determina del Responsabile del Settore n° del ha approvato lo schema del presente contratto, contenente le condizioni di rinegoziazione del contratto originario del “Servizio Luce – Gestione Impianti di Pubblica Illuminazione ” comprensivo della realizzazione di interventi per l’efficienza energetica ai fini istituzionali del Comune di Trepuzzi ai sensi e per gli effetti dell’allegato II, articolo 6, comma 2, lett. del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 (di seguito l’“**Atto**”), e sono stati indicati gli importi e i capitoli di spesa per il finanziamento del servizio;
- 4) L’Affidatario propone, tramite l’innovativo Servizio Energia, la riduzione del consumo di energia primaria per la pubblica illuminazione di almeno il 5% rispetto al consumo di energia elettrica del 2022 che è stato pari a 466.738 kWh. L’Affidatario, inoltre, ha proposto, nell’ambito delle sopra richiamate offerte tecniche, la realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione

ed utilizzo dell'energia. L'Affidatario, in considerazione della predetta proposta tecnica, ha formulato un'Offerta che l'Amministrazione conseguirà nell'ipotesi di rinegoziazione ed estensione del Contratto principale in essere;

- 5) come previsto dal D. Lgs. 115/2008 Allegato II punto 5 lettera c), l'Affidatario dimostra la riduzione del 6,5% dell'indice di energia primaria per la pubblica illuminazione come sarà meglio specificato nel progetto esecutivo che l'Affidatario dovrà redigere. L'Affidatario recupererà nel tempo i costi dell'intervento e dell'investimento utilizzando i proventi dell'operazione, così da ammortizzare le spese sostenute per gli interventi realizzati;
- 6) con gli atti richiamati al punto 2) delle premesse l'Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione all'Offerta finalizzata al risparmio energetico presentata dall'Affidatario, che prevede l'estensione temporale e la rinegoziazione del contratto in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica del Comune indicato nell'Offerta, sotto inquadramento normativo e in presenza delle condizioni del D. Lgs. 115/2008, per la durata di anni 10 a far data dal 01/05/2024 per le nuove condizioni economiche, fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, previsti nell'Offerta stessa;
- 7) L'Affidatario si impegna a prorogare e/o rinnovare la cauzione definitiva in essere sino al 30/04/2034;

CONSIDERATO CHE:

- 8) con comunicazione del 18/01/2024 ENGIE, in persona del suo procuratore ha comunicato ad ogni effetto e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006, l'avvenuta fusione per incorporazione della società Conversion & Lighting S.p.A. nella sua totalità, aggiudicataria della procedura di gara ed esecutrice del Contratto, già controllata al 100% dalla medesima ENGIE;
- 9) è stato verificato il possesso dei requisiti *ex art.* 116 del d.lgs. n. 163/2006 in capo a ENGIE, e preso atto dell'avvenuta fusione del conseguente subentro a tutti gli effetti di ENGIE nella posizione di Conversion & Lighting S.p.A. nell'esecuzione del Contratto e, conseguentemente, della relativa legittimazione a sottoscrivere la relativa rinegoziazione ai sensi del d.lgs. n.

115/2008, nonché la destinazione in favore di ENGIE delle somme precedentemente appostate in bilancio in favore di Conversion & Lighting S.p.A..

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Valore giuridico delle premesse e documenti contrattuali

1. Le premesse che precedono e i documenti contrattuali richiamati e/o allegati al presente Contratto si intendono parte integrante e sostanziale dello stesso, il quale modifica il Contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 115/2008.
2. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute:
 - a) nel presente Atto;
 - b) nell'offerta e nel progetto esecutivo che, sottoscritti dalle parti e depositati agli atti dell'Ente, fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto seppur non materialmente allegati;
 - c) nel Contratto originario per le Parti non in contrasto con il presente Atto;
 - d) nelle prestazioni operative presenti nella Contratto originario.
3. L'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte i predetti documenti ed elaborati.
4. I documenti di cui al comma 2, laddove non risultino materialmente allegati al Contratto, sono depositati presso il Committente.
5. L'Affidatario dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 115/2008 e di possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 in materia di prestazioni attinenti al contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo ed altresì, dichiara di essere una Esco certificata ai sensi della norma UNI 11352.

6. Tutti i beni ed i materiali installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'impianto di pubblica illuminazione, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del contratto servizio energia, al termine del contratto, saranno e resteranno di proprietà del Committente.

2. Oggetto

1. Il Committente, accertata la presenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016, nonché delle informazioni antimafia rilasciate dal Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, **richieste in data [•] P.G. [•] mediante accesso alla B.D.N.A. e pervenute in data [•]**, con il presente Atto rinegozia con l'Affidatario, che accetta, il Contratto per il "Servizio Luce – Gestione Impianti di Pubblica Illuminazione" e da Offerta di rinegoziazione.

L'Affidatario è l'unico responsabile nei confronti del Committente per tutto quanto concerne l'attività di conduzione e gestione degli impianti oggetto del servizio, nel rispetto delle modalità previste nei documenti contrattuali.

2. L'Affidatario si impegna, altresì, ad assicurare, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 115/2008, allegato II quanto segue:

- a) la riduzione dell'indice di energia primaria per la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione del 6,5% sui consumi effettivi al 2022 che ammontano a 466.738 kWh;
- b) qualora dalla verifica del risparmio energetico emerga il non rispetto della riduzione dell'indice di energia primaria per la pubblica illuminazione di almeno il 6,5% per cento come previsto nel progetto esecutivo dell'Offerta, l'Affidatario si impegna a realizzare a proprio carico ulteriori interventi di riqualificazione energetica fino al raggiungimento della soglia prevista. I nuovi interventi saranno realizzati dall'Affidatario previa acquisizione di nulla osta del Committente senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
- c) l'Affidatario si impegna tempestivamente a predisporre un cronoprogramma con la pianificazione degli interventi previsti. L'Amministrazione si impegna a segnalare eventuali modifiche o integrazioni entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi.

3. Durata del contratto

1. Il Contratto originario prevede prestazioni contemplate all'articolo 6, comma 2, all. 2, D. Lgs. n. 115/2008, secondo il quale *“qualora nel corso di vigenza di un contratto servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata (...)”*. L'articolo 6, comma 3, del medesimo allegato prevede che *“nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti (...) omissis (...) per oltre il 50% della sua superficie, la durata del contratto non è soggetta alle limitazioni di cui al punto 1 (1 anno – 10 anni)”*.

Su tali premesse giuridiche e, tenuto conto dell'Offerta formulata dall'Affidatario ed approvata dal Committente con gli atti richiamati in premessa, la durata dell'appalto viene rinegoziata in anni 10 con decorrenza dal 01/05/2024.

4. Corrispettivo

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme dovute a titolo di canone dal Committente all'Affidatario, quale corrispettivo per i servizi erogati, sono state determinate tenendo conto dell'entità dei costi di progettazione e costruzione delle opere, dei fabbisogni energetici del Committente come determinati nell'Offerta, dell'ammontare dei costi, nonché dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Il finanziamento delle opere previste, così come riportato nell'offerta e nel progetto esecutivo, è a totale carico dell'Affidatario.
2. A far data dal 01/05/2024 l'importo da corrispondere all'Affidatario ai sensi del presente Atto, in combinato disposto con il Contratto sarà pari ad €/anno 443.720,00 (Euro Quattrocentoquarantatremilasettecentoventi/00) oltre I.v.a. di legge, così come indicato nell'Offerta. Detto canone sarà oggetto di revisione di cui al successivo art. 6.1

L'importo complessivo stimato del presente Contratto, a far data dal 01/05/2024 e sino alla nuova scadenza del 30/04/2034 è di € 4.437.200,00 (Euro Quattromilioniquattrocentotrentasettemiladuecento/00) oltre I.V.A. e al netto di eventuali revisioni dei prezzi.

5. Incentivi

5.1 Dichiarazioni di carattere generale

Il Committente dichiara di essere stato reso edotto dall'Affidatario della volontà di procedere con la richiesta degli incentivi in materia di efficienza energetica (TEE), in relazione agli interventi oggetto della presente Contratto che possono risultare potenzialmente eleggibili per i meccanismi incentivanti.

Fermo restando quanto previsto dai successivi Articoli 5.2. e 5.2.1., il Committente dichiara altresì di essere stato informato dall'Affidatario circa (1) il funzionamento dei meccanismi incentivanti, (2) le modalità di corresponsione degli incentivi da parte delle Autorità competenti, (3) l'iter volto all'ottenimento degli incentivi, (4) le modalità di controllo sugli interventi da parte delle Autorità competenti e (5) gli obblighi derivanti dall'accesso ai meccanismi incentivanti, nonché di essere a conoscenza di tutte le discipline, i regolamenti e le procedure applicative reperibili sul sito internet del GSE (www.gse.it).

Qualora le Autorità competenti richiedessero integrazioni, approfondimenti, informazioni o comunicassero preavvisi di rigetto in merito alla richiesta di approvazione degli incentivi, le Parti si impegnano a definire preventivamente modalità e contenuti dei riscontri da rendere a tali richieste. Lo stesso si applica nel caso in cui tali richieste avvenissero nell'ambito di successivi procedimenti di verifica e controllo su interventi già incentivati.

Resta inteso che, laddove le Autorità competenti emanassero provvedimenti di rigetto delle istanze di incentivazione e/o di decadenza parziale o totale dagli incentivi già concessi (o di rigetto di istanze di rendicontazione dei risparmi conseguiti, a fronte di progetti già ammessi agli incentivi) e il Committente fosse l'unico soggetto legittimato all'impugnazione dei predetti provvedimenti, le

Parti si impegnano sin da ora a concordare la strategia processuale più idonea, impegnandosi, in ogni caso, a designare almeno un difensore su nomina dell’Affidatario; ciascuna Parte sosterrà le spese del professionista dalla stessa incaricato per lo svolgimento del mandato difensivo.

5.2 Obblighi di informazione e di conservazione

Il Committente si impegna a conservare tutti i documenti inerenti all’oggetto del Contratto e relativi all’ottenimento e al mantenimento degli incentivi legati agli Interventi svolti.

Il Committente si impegna inoltre a trasmettere, nelle tempistiche di volta in volta indicate dall’Affidatario, ogni documento necessario all’ottenimento e al mantenimento degli eventuali incentivi che saranno richiesti nell’ambito del presente Contratto. Il contenuto minimo di tale obbligazione si riferisce ai documenti la cui trasmissione è prevista dal D.M. 11.01.2017 ss.mm.ii. e relative Regole Applicative e/o dal D.M. 16.02.2016 e relative Regole Applicative. Resta salva la possibilità per l’Affidatario di richiedere la trasmissione al Committente di ogni altro documento utile e/o necessario per l’ottenimento degli incentivi, ancorché in relazione a documenti non esplicitamente previsti dalla normativa e/o dalla prassi applicativa, con particolare riguardo al caso di eventuali richieste di integrazione documentali e/o preavvisi di rigetto che dovessero essere comunicati in fase di richiesta dell’incentivo ovvero a richieste di integrazione documentale comunicate nelle eventuali successivi fasi di controllo da parte delle Autorità competenti.

Copia dei documenti di cui al paragrafo precedente, unitamente a quelli eventualmente non trasmessi, ma la cui conservazione è obbligatoria ai sensi della normativa incentivante e relative procedure applicative, dovrà essere conservata dal Committente per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data in cui le Autorità competenti procederanno alla prima corresponsione degli incentivi.

Al fine di agevolare la trasmissione di tutti i documenti indicati (in maniera non esaustiva) al presente Articolo o comunque richiesti dall’Affidatario, le Parti si accordano per una trasmissione periodica a cadenza mensile di qualsiasi documento inerente all’oggetto della Concessione e gli incentivi richiesti, con le modalità che saranno concordate tra le Parti (e.g. *data room* condivisa su servizio *cloud*).

5.2.1 Titoli di efficienza energetica

1. Il meccanismo dei Certificati Bianchi è disciplinato dal D.M. 11 gennaio 2017, così come modificato dal D.M. 10 maggio 2018 (di seguito “**Decreto TEE**”) e ss.mm.ii.
2. Il Decreto TEE definisce le modalità di presentazione dei progetti, le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi e prevede un elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento, forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori di vita utile così come riportato nella Tabella 1 dell’Allegato 2 al Decreto TEE.
3. I Titoli di Efficienza Energetica vengono riconosciuti al soggetto titolare del progetto, così come definito da Decreto TEE, che è il soggetto che ha investito, sia mediante mezzi propri, sia mediante finanziamenti, nella realizzazione di uno o più interventi di efficienza energetica e che può delegare un altro soggetto (soggetto proponente), che possieda i requisiti previsti all’articolo 5 del Decreto TEE e ss.mm.ii., a presentare richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ed eventualmente a percepire i TEE.
4. Ai sensi del Decreto TEE il soggetto proponente è il soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5, comma 1 e che presenta al GSE l’istanza per la richiesta di incentivo. Il soggetto proponente può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto. In tal caso, il soggetto proponente presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega del soggetto titolare.
5. Nel caso in cui l’Affidatario operasse soltanto come soggetto proponente, verrà stipulato apposito contratto di servizio per la gestione dell’iter amministrativo di presentazione della richiesta di incentivo e della successiva fase di vendita dei TEE. Ai sensi di tale contratto, che recherà la disciplina di dettaglio, l’importo da corrispondere sarà pari al 10% del controvalore derivante dalla vendita dei TEE ottenuti e accreditati per gli interventi ammissibili, con un importo minimo pari a € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre I.v.a. di legge, per ogni pratica, come rimborso dei costi operativi minimi delle attività e fissi di istruttoria, da corrispondere all’Affidatario anche nel caso in cui a valle del processo il GSE non riconosca un numero minimo di TEE equivalente ad almeno tale valore. In forza di quanto sopra menzionato, i Titoli

di efficienza energetica (Certificati bianchi) verranno riconosciuti al soggetto titolare al netto degli oneri per l'espletamento delle spese tecniche e delle pratiche amministrative.

6. Nel caso in cui l'Affidatario operasse in qualità sia di soggetto proponente che di soggetto titolare, il Committente si impegna in ogni caso a collaborare con l'Affidatario sul piano tecnico-amministrativo, al fine del buon esito della richiesta di incentivazione. A tal riguardo, in particolare, fermi restando gli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 5.2, il Committente si impegna a non effettuare modifiche agli interventi realizzati, che possano comportare la perdita del diritto all'incentivo, senza previo avviso all'Affidatario.
7. Il Committente garantisce che, qualora venisse inoltrata richiesta di accesso al meccanismo dei TEE in relazione ad uno o più interventi previsti dal presente Contratto, non saranno in ogni caso richiesti altri incentivi in relazione ai medesimi interventi, il cui cumulo sia vietato dal D.M. 11.01.2017 e ss.mm.ii. Allo stesso modo, il Committente, nel caso in cui coincidesse con il soggetto titolare, dichiara di aver incaricato l'Affidatario quale soggetto esclusivo cui è stata delegata la presentazione dei progetti.
8. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per eventuali dinieghi (anche solo parziali) alle richieste di accesso ai Certificati Bianchi presentati dal Committente ovvero per eventuali annullamenti e/o decadenze (anche solo parziali) successivamente intervenuti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
9. Resta tuttavia inteso che, nel caso di cui al precedente comma 6 del presente articolo, qualora il rigetto dell'istanza di incentivazione iniziale o di una successiva istanza di rendicontazione dei risparmi generati dagli interventi ovvero la successiva decadenza (anche parziale) fosse pronunciata a causa della violazione, da parte del Committente, di uno degli obblighi previsti dall'articolo 5.2 o dai commi 6 e 7 del presente articolo, l'Affidatario potrà risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., il Contratto, così come rinegoziato in forza del presente Atto, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti o patendi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, oltre ad un importo pari all'ammontare degli incentivi non ottenuti e di quelli che avrebbe potuto ottenere

se, a fronte dell'inadempimento del Committente, l'Affidatario non avesse esercitato la propria facoltà di risoluzione del Contratto.

6. Aggiornamento dei corrispettivi

1. Il canone annuo di cui all'art. 4, verrà aggiornato trimestralmente sulla base degli indici di cui all'Offerta di rinegoziazione.
2. Per i parametri di riferimento le parti richiamano espressamente l'Offerta depositata presso il Comune.
3. In particolare, fermo quanto previsto nel predetto allegato, con specifico riferimento ai lavori, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

6.1 Revisione prezzi

I Prezzi Unitari offerti saranno aggiornati secondo i criteri di seguito riportati, a partire dal 01/05/2024.

La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata trimestralmente; in ogni trimestre solare viene calcolato il prezzo revisionato relativamente al trimestre precedente.

La revisione dei prezzi avviene attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:

$$P_t = P_0 \cdot (0,5 \cdot I1_t + 0,5 \cdot I2_t)$$

dove:

- P_t = Prezzo Unitario relativo al trimestre “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce/anno o in €/lanterna/anno o in €/segnale luminoso/anno;
- P_0 = Prezzo Unitario offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce/anno o in €/lanterna/anno o in €/segnale luminoso/anno;
- I_{1t} = Indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre “t” ;
- I_{2t} = Indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre “t”.

Gli indici di riferimento per l’aggiornamento della quota di energia elettrica e della manutenzione sono quelli riportati nel contratto originario

7. Modalità di pagamento

Le fatture per la remunerazione del Servizio sono emesse con cadenza mensile posticipata. La fatturazione del nuovo canone avrà inizio a partire dal 01/05/2024, in continuità con la passata gestione.

Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità previste nel Contratto principale.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Affidatario al Committente.

8. Personale addetto al servizio

1. L’Affidatario si obbliga ad adempiere a quanto già previsto nel Contratto principale ovvero, in modo indicativo ma non esaustivo:

- a) curare sotto la propria responsabilità che, durante il servizio, gli addetti abbiano un contegno corretto sotto ogni riguardo, tengano esposti sulla persona i badge, onde evitare che persone non autorizzate possano introdursi negli stabili del Committente;

- b) assumere a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa comunque derivare al Committente in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- c) vietare tassativamente al personale impiegato nell'esecuzione del presente Contratto l'effettuazione presso il Committente di attività diverse da quelle previste in Contratto;
- d) fare osservare e rispettare il codice di comportamento del Comune, se disponibile
- e) rispettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

9. Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Affidatario riconosce essere a proprio carico gli oneri inerenti all'assicurazione del personale da lui occupato nelle attività connesse con l'oggetto del presente contratto. L'Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, locali ed integrativi applicabili alla data della sottoscrizione del presente atto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere ogni altra contrattazione collettiva di seguito stipulata per la categoria.

10. Penali

1. Per quanto concerne le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario si rinvia al Contratto.

11. Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 CC, si rinvia al Contratto principale.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, come rinegoziato con il presente Atto, intervenga una Convenzione Consip "Servizio Luce – Gestione Impianti di Pubblica Illuminazione" valida, efficace ed attiva per il lotto Puglia, in relazione al quale il Committente ha emesso una "Richiesta Preliminare di Fornitura ("RPF") o equivalente, il medesimo Committente provvederà a darne immediata notizia ad ENGIE.

Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione da parte del Committente, avente ad oggetto l'attivazione della convenzione Consip "Servizio Luce – Gestione Impianti di Pubblica Illuminazione" lotto Puglia, le Parti si impegnano a individuare, in accordo tra loro e a spese della sola ENGIE, un professionista esterno, con comprovata esperienza in materia, che esamini gli eventuali scostamenti di natura tecnico-economica e l'oggettiva convenienza della rinegoziazione anche in merito agli investimenti sostenuti nel frattempo da ENGIE (di seguito anche "**Perizia**").

Nel caso in cui, all'esito della Perizia dovessero rinvenirsi sia [oggettivi e considerevoli] scostamenti tecnico-economici sia l'oggettiva convenienza dell'Offerta, ENGIE si impegna ad allineare, entro 10 giorni dalla conoscenza dell'esito della predetta Perizia, la propria Offerta alla Convenzione Consip "Servizio Luce – Gestione Impianti di Pubblica Illuminazione" lotto Puglia. Diversamente, le Parti potranno decidere di risolvere il contratto a favore dell'operatore economico aggiudicatario della Convenzione Consip "Servizio Luce – Gestione Impianti di Pubblica Illuminazione" lotto Puglia, ed in tal caso ENGIE avrà diritto al rimborso delle somme anticipate a titolo di finanziamento, per le rate ancora non scadute all'atto della risoluzione del Contratto, alla corresponsione dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, alla corresponsione dell'importo delle opere realizzate più gli oneri accessori e quant'altro previsto per legge.

12. Recesso dal contratto

Per l'applicazione dell'istituto del recesso si rinvia al Contratto.

13. Cauzione definitiva

1. L’Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, si impegna a prorogare la garanzia fidejussoria in essere, di cui al punto 7 delle premesse, fino alla scadenza della nuova durata del Contratto, fissata con il presente Atto al 30/04/2034.
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Affidatario, il Committente avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione, nei termini e modi previsti nel Contratto principale.

14. Polizza assicurativa

L’Affidatario si impegna a prorogare fino alla scadenza della nuova durata del Contratto, fissata con il presente Atto al 30/04/2034 la Polizza R.C.T. già in possesso della Committente.

15. Divieto di cessione del Contratto

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma fatti salvi i casi previsti dall’articolo 120, comma 1 lettere a) , d) n. 1, d) n.2, d) n.3 e comma 5 del D. Lgs. 36/2023; ogni atto contrario è nullo di diritto, come stabilito dall’articolo 119 del D. Lgs. 36/2023. La cessione dei crediti derivanti dal Contratto, come rinegoziata per effetto del presente Atto, è disciplinata dall’art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

16. Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno regolati secondo quanto previsto dal Contratto principale.

17. Disciplina contrattuale

1. In caso di discordanza o incompatibilità fra i documenti previsti all’art. 1 comma 2 e le clausole del Contratto trovano applicazione in primo luogo le norme del presente Atto, in secondo luogo quelle previste nell’Offerta, in terzo luogo quelle del Contratto principale.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel Contratto e nei documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, le norme del Codice Civile, in particolare quelle che regolano il Contratto di appalto concernente la prestazione di servizi.

18. Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’Affidatario dichiara di applicare e di far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto ed al presente Atto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori.

19. Responsabilità dell’Affidatario

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 18 (Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario assume la piena responsabilità dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente contratto e del capitolato tecnico arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.
2. La sorveglianza esercitata dal Committente e dai suoi rappresentanti non solleva in alcun caso l’Affidatario dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell’Affidatario verso il Committente e verso i terzi.
3. È inoltre a carico dell’Affidatario la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero del Committente - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l’esecuzione delle attività appaltate.
4. In caso d’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Affidatario delle prescrizioni del presente Contratto e dei documenti ed elaborati contrattuali e prestazionali, nonché degli interventi da

realizzare, il Committente potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Affidatario possa farvi eccezione od opposizione:

- a) effettuare, ove l’inosservanza non sia risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l’onere all’Affidatario;
- b) nel caso di mancato pagamento delle bollette relative ai vettori energetici da parte dell’Affidatario, recuperare tali somme dal pagamento del canone.

20. Domicilio dell’Affidatario

1. Ai fini di tutte le comunicazioni inerenti al presente Atto

- l’Affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, in Roma, Via Giorgio Ribotta, 31, pec area.adriaticasud@pec.engie.com
- il Committente, elegge il proprio domicilio presso la casa comunale, in Trepuzzi, Corso Garibaldi, 10, pec protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it

Tali indirizzi potranno essere cambiati con comunicazione scritta.

2. A detti domicili le Parti invieranno in ogni tempo le notifiche e le comunicazioni aventi ad oggetto il presente atto oltre che del Contratto originario.

21. Spese contrattuali

Tutte le spese, le imposte, le tasse, gli oneri inerenti e conseguenti al presente Atto sono ad esclusivo e totale carico dell’Affidatario.

22. Riservatezza

1. L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non divulgare a terzi qualsiasi informazione relativa alle attività, se non previa espressa autorizzazione del Committente o quando essa sia divenuta di dominio pubblico.

2. L’Affidatario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente.

23. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei contraenti contenuti nel presente Atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune conformemente al Regolamento UE/2016/679.

24. Codice di comportamento dei dipendenti

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30/12/2021, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario.

25. Obblighi di tracciabilità

1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.
2. Il presente Atto verrà risolto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari non siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

26. Dichiarazione dell'Affidatario

1. L'Affidatario dichiara che:
 - a) ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel presente Atto;
 - b) conosce appieno la portata del Contratto, del presente Atto e tutti gli oneri che ne derivano;
 - c) riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati;

d) giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.

3. L’Affidatario si obbliga a consegnare ai propri dipendenti che, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, avranno accesso agli stabili del Committente l’ “Informativa ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196”.
4. L’Affidatario si impegna altresì, anche per il caso di eventuale autorizzazione alla stipula di contratti di subappalto, ad ottemperare all’obbligo di munire il personale occupato nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto o subappalto presso gli stabili del Committente di apposita tessera (badge) di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto disposto dall’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/08.

27. Riconsegna alla cessazione del rapporto contrattuale

1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all’atto del verbale di consegna di accettazione già sottoscritto all’avvio dell’originario Contratto, con le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l’uso.
2. L’accertamento della regolarità del servizio erogato, la regolarità della contabilizzazione, l’applicazione delle eventuali penali sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento. Al termine del servizio, troverà applicazione l’art. 7.2 del Capitolato tecnico Consip.

28. Documento unico valutazione rischi da interferenze

L’Affidatario si obbliga al rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

29. Trattamento fiscale

L'Iva è a carico del Committente; tutte le altre imposte, tasse e spese del presente Atto sono a carico dell'Affidatario.

30. Controversie

Tutte le controversie derivanti dal Contratto e dal presente Atto sono deferite alla cognizione del giudice ordinario; il foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

31. Registrazione

Il presente Atto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ad imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.2.2007.

Le parti dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto, Io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto, composto da n. 20 fasciate, scritto da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti comparenti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma digitale.

COMUNE DI TREPUIZZI

ENGIE SERVIZI S.P.A.

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE